



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Classe di laurea magistrale n. LM-41, Medicina e Chirurgia

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

A.A. 2015/2016

ADID

SOMMARIO

Art. 1	Finalità	pg. 3
Art. 2	Contenuti del Regolamento didattico di corso	pg. 3
Art. 3	Struttura e organizzazione del corso	pg. 3
Art. 4	Ordinamento didattico	pg. 4
Art. 5	Quadro degli insegnamenti e delle attività formative	pg. 4
Art. 6	Piano degli studi annuale	pg. 4
Art. 7	Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico	pg. 5
Art. 8	Crediti formativi universitari e conseguimento del titolo di studio	pg. 5
Art. 9	Articolazione del corso di laurea magistrale	pg. 5
Art. 10	Tipologia delle forme didattiche	pg. 6
Art. 11	Attività formative a scelta dello studente (Attività didattiche elettive)	pg. 6
Art. 12	Conoscenze e attività formative d'Ateneo	pg. 7
Art. 13	Attività di tirocinio	pg. 7
Art. 14	Obblighi di frequenza	pg. 8
Art. 15	Propedeuticità	pg. 8
Art. 16	Prove di profitto	pg. 8
Art. 17	Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto	pg. 8
Art. 18	Prova finale	pg. 9
Art. 19	Riconoscimento di crediti formativi	pg. 9
Art. 20	Obsolescenza CFU	pg. 12
Art. 21	Riconoscimento della Laurea in Medicina conseguita presso Università estere	pg. 12
Art. 22	Obblighi della struttura didattica e degli studenti	pg. 12
Art. 23	Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi	pg. 13
Art. 24	Natura del presente Regolamento	pg. 13
Art. 25	Sede amministrativa del corso e disposizione finale	pg. 13

Allegato B1

Allegato B2

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - f) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - g) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - h) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il RAULM, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 6, comma primo del RAU, è approvato su proposta del Consiglio di Corso di studio, dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Consiglio della Scuola interdipartimentale, se istituita.

Art. 3 Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
4. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e il controllo delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale sono curati dai seguenti organi:
 - a) Coordinatore del Consiglio di corso di laurea magistrale;
 - b) Consiglio di corso di laurea magistrale.

5. Per le competenze e le funzioni del Consiglio di corso di laurea magistrale e del Coordinatore, nonché per la rispettiva composizione e nomina, si fa riferimento all'art. 20 del Regolamento didattico di ateneo.

Art. 4 **Ordinamento didattico**

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea magistrale stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5 **Quadro degli insegnamenti e delle attività formative**

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6 **Piano degli studi annuale**

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nei sei anni e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di Laurea, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7

Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del RAU.
2. Ai fini dell'accesso e del proficuo inserimento nel corso di studio si richiede un'adeguata preparazione iniziale costituita da buona capacità al contatto umano; buona capacità al lavoro di gruppo; abilità ad analizzare e risolvere i problemi; abilità ad acquisire autonomamente nuove conoscenze ed informazioni riuscendo a valutarle criticamente (Maastricht, 1999). Oltre alle conoscenze scientifiche utili per l'andamento del primo anno di studio, vi dovrebbe anche essere una forte motivazione, importante per la formazione di un buon medico che sappia relazionarsi correttamente con le responsabilità sociali richieste dalle Istituzioni.
3. Il numero di studenti ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è definito sulla base della programmazione nazionale tenuto conto della disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto, coerentemente con le raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposte dal MIUR.
4. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito dalla normativa vigente in materia di accesso ai corsi universitari. Ai fini dell'ammissione al corso è pertanto necessario superare un'apposita prova concorsuale le cui modalità sono definite su base nazionale dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
5. Il termine ultimo per l'iscrizione al primo anno del Corso di laurea è fissato dal Manifesto annuale degli Studi.

Art. 8

Crediti formativi universitari e conseguimento del titolo di studio

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
2. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve acquisire 360 crediti (CFU, Credito Formativo Universitario).;
3. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico è di 6 anni;
4. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente comprensive
 - (a) delle ore di lezione (10,5 ore di didattica frontale per le attività di base, 12,5 ore di didattica frontale per le attività caratterizzanti, 11,5 ore di didattica frontale per le attività affini);
 - (b) delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori, day hospital;
 - (c) delle ore di seminario;
 - (d) delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico;
 - (e) delle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

Art. 9

Articolazione del corso di laurea magistrale

1. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative di base per 74 CFU;
 - b) attività formative caratterizzanti per 181 CFU;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare per 12 CFU;
 - d) attività a scelta dello studente per 8 CFU;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua inglese per 18 CFU;
 - f) tirocini professionalizzanti per 67 CFU.

2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra sono definiti nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. L'Allegato B2 al presente Regolamento definisce gli obiettivi formativi specifici dei corsi di insegnamento e le propedeuticità.
4. Il piano di studio raggiunge la soglia di almeno 5500 ore di insegnamento teorico e pratico, rispettando quanto previsto dalla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), pubblicata nella G.U. dell'Unione europea del 28 dicembre 2013, ed in particolare il paragrafo seguente che sostituisce all'art. 24 il paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE con: «2. La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un'università».

Art. 10

Tipologia delle forme didattiche

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è:
 - a) Lezioni ex-cathedra. Si definisce lezione ex-cathedra la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di studio, effettuata da un professore ufficiale, sulla base di un calendario predefinito ed impartita agli studenti regolarmente iscritti, anche suddivisi in piccoli gruppi;
 - b) Seminario. Il Seminario è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della lezione ex-cathedra ma è svolta in contemporanea da più docenti, anche con competenze diverse e come tale viene annotata nel registro delle lezioni. Vengono riconosciute come attività seminariali anche le Conferenze clinico-patologiche eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti clinici. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze;
 - c) Didattica tutoriale. Le attività di didattica tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva indirizzata ad un piccolo gruppo di studenti; tale attività didattica è coordinata da un docente-tutore, il cui compito è quello di facilitare gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori ecc. Per ogni occasione di attività tutoriale il CCLM definisce precisi obiettivi formativi il cui conseguimento viene verificato in sede di esame. Il CCLM nomina i docenti-tutori tra i docenti ed i ricercatori. Dietro proposta dei docenti di un Corso, il CCLM può incaricare annualmente, per lo svolgimento del compito di docente-tutore, anche personale di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico.
 - d) Tirocini professionalizzanti. Vedi art. 13

Art. 11

Attività formative a scelta dello studente (Attività didattiche elettive)

1. Le Attività Didattiche Elettive (ADE) dispongono di 8 CFU complessivi;
2. Il CCLM su proposta dei docenti e/o degli studenti organizza l'offerta di attività didattiche elettive, realizzabili con seminari, corsi monografici, didattica frontale e altre forme di didattica di altri Corsi di laurea;
3. Le ADE comprendono anche la partecipazione certificata a Convegni e/o Congressi (previa autorizzazione del Presidente del CCLM), internati tutoriali clinici e internati di laboratorio in Italia o all'estero;
4. Ogni studente sceglie autonomamente le ADE tra le offerte didattiche. Le ADE vanno svolte in orari tali da non interferire con le altre forme di attività didattica;
5. Le ADE possono essere organizzate durante l'intero arco dell'anno;
6. Per poter frequentare i tirocini obbligatori di cui all'art. 13 lo studente deve aver prima superato il corso ADE "Percorso Sicurezza e qualità in ambiente sanitario" offerto in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine. Al corso, che prevede i corsi Emergenza antiincendio e Sicurezza del paziente ed è offerto al terzo anno di corso, viene assegnato il valore di un (uno) CFU.

7. ADE Progress test: il progress test è una iniziativa della Conferenza permanente dei presidenti dei CdL in Medicina e Chirurgia. Il suo obiettivo è implementare una forma di valutazione routinaria del corso di laurea, in particolare della progressione delle conoscenze acquisite e della loro persistenza nel tempo. Le stesse domande vengono proposte a studenti dei diversi anni di corso, allo scopo di confrontare la percentuale di risposte esatte nei diversi momenti della carriera dello studente.

La partecipazione a ciascuna edizione annuale del Progress Test verrà riconosciuta pari a 0.5 CFU. Il numero totale dei crediti previsti per la partecipazione a tutte le edizioni è 3 CFU.

I 4 CFU restanti verranno dedicati alle altre attività che saranno riconosciute secondo il peso stabilito al comma successivo.

8. Con lo svolgimento delle ADE lo studente acquisisce CFU secondo lo schema seguente :

Seminario	(2 ore)	0.2 CFU
Corso Monografico	(5 ore)	0.5 CFU
Convegno	(8 ore)	1 CFU

Art. 12

Conoscenze e attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce come qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine determinate conoscenze informatiche, relazionali e relative alla lingua inglese, riferibili in particolare ad attività formative di cui alle lettere c) e d) del comma quinto dell'art. 10 del RAU.

2. Per essere ammesso alla prova finale del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia lo studente deve aver dimostrato di possedere conoscenze di lingua inglese, informatica e comunicazione.

3. Il possesso delle previste conoscenze della lingua inglese (non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento) e delle conoscenze e abilità informatiche e telematiche è assicurato dal superamento dei relativi esami del corso integrato "Inglese, Informatica, Economia ed Etica" che prevede 6 CFU di Inglese (inglese livello B2 e inglese scientifico medico specifica) e 3 CFU di Informatica (informatica medica);

4. Conoscenze e abilità in campo relazionale, organizzativo-gestionale e del problem solving (comunicazione, cultura d'impresa) vengono acquisite dagli studenti nell'ambito di insegnamenti curriculari obbligatori:

- a. "Inglese, Informatica Economia ed Etica"; 2 CFU di Economia (principi di economia e management in campo sanitario)
- b. "Malattie cutanee, chirurgia plastica e odontostomatologia" 2 CFU di Comunicazione (comunicazione medico-paziente).

Art. 13

Attività di tirocinio

1. Durante le fasi dell'insegnamento clinico lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel campo della medicina interna, della chirurgia generale, della pediatria, della ostetricia e ginecologia, nonché delle specialità medico-chirurgiche. A tale scopo lo studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali identificate dal CCLM e nei periodi dallo stesso definiti per un numero complessivo di 67 CFU. Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale. In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un docente-tutore. Le funzioni didattiche del docente-tutore al quale sono affidati studenti che svolgono l'attività di tirocinio obbligatorio sono le stesse previste per la didattica tutoriale svolta nell'ambito dei corsi di insegnamento. La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione, con modalità stabilite dal CCLM, ed è espressa in trentesimi. Il CCLM può identificare strutture assistenziali non universitarie presso le quali può essere condotto, in parte o integralmente, il tirocinio dopo valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 14
Obblighi di frequenza

1. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche formali, non formali e professionalizzanti del CCLM per un numero minimo di 5500 ore. La verifica del rispetto dell'obbligo di frequenza è affidata ai docenti, secondo modalità ratificate dal CCLM e comunicate agli studenti all'inizio di ogni corso. Per ottenere l'attestato di frequenza di un corso lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore previste per il corso stesso. La frequenza di un corso è obbligatoria per sostenere il relativo esame.
2. Lo studente è tenuto a frequentare tutte le attività didattiche previste dal piano degli studi.

Art. 15
Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Gli esami devono essere sostenuti nel rispetto delle propedeuticità indicate nell'allegato B2 del presente Regolamento e nella guida al corso.
3. Il passaggio da un anno di corso al successivo è consentito di norma agli studenti che, al 30 settembre abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per gli anni precedenti, con un debito massimo di 2 esami per il passaggio al 2°, 3°, 4° 5° e 6° anno di corso.

Art. 16
Prove di profitto

1. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare il numero di 36 nei sei anni di corso.
2. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative (auspicabili) e valutazioni certificative (obbligatorie). Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti
3. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati, denominati sessioni di esame, che non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tale attività. Le sessioni di esame sono fissate in almeno tre periodi: uno alla fine del rispettivo corso, uno nel mese di luglio e uno nel mese di settembre.
4. Nel caso di oggettiva incompatibilità fra la programmazione del numero minimo di 6 appelli annuali, distribuiti in almeno 3 finestre entro l'anno accademico, il numero minimo degli appelli può essere ridotto a 5 con delibera del Consiglio del corso di laurea magistrale.
5. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:
 - a) prove orali tradizionali;
 - b) prove scritte oggettive o strutturate sotto forma di test a risposta chiusa;
 - c) prove pratiche;
 - d) prove simulate.

Art. 17
Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto

1. La Commissione d'esame è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore del corso di studio. Qualora nello stesso corso siano affidati compiti didattici a più di un docente è prevista la nomina di un Presidente della Commissione dell'esame di profitto.
2. Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto assolve le seguenti funzioni:
 - a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, complete di contenuti e indicazioni per lo studio individuale e per le modalità di verifica del profitto facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'Insegnamento;

- b) coordina il contributo offerto dall'insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del corso di laurea magistrale al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
 - c) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
 - d) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza maturati;
 - e) presiede le prove di profitto dell'insegnamento di cui è responsabile e verbalizza agli esiti;
 - f) assicura, nei confronti del Consiglio di corso di laurea magistrale, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
 - g) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti.
3. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.
4. Per coordinare l'attività didattica affidata, sentiti gli studenti, il Presidente della Commissione dell'esame di profitto riunisce almeno una volta all'anno i docenti del/dei modulo/i costituenti l'insegnamento.

Art. 18 Prova finale

1. Ai sensi del regolamento didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Può essere prevista la figura di un docente correlatore.
2. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi.
3. Lo studente ha a disposizione 18 CFU da dedicare alla preparazione della tesi di laurea presso strutture universitarie cliniche o di base (internato di laurea) o presso altre strutture giudicate idonee dal CCLM. Lo studente deve presentare al docente dell'insegnamento e nel caso di tesi di ambito clinico al direttore della struttura presso la quale intende svolgere l'internato di laurea una formale richiesta corredata dal proprio curriculum formativo. Il Direttore della struttura, verificata la disponibilità, accoglie la richiesta ed affida ad un tutore, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità del controllo e della certificazione delle attività svolte dallo studente stesso nella struttura.
4. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
5. A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:
 - a) il voto di ammissione all'esame finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli insegnamenti, espressa in centodecimi;
 - b) 0.4 punti per ogni lode ottenuta;
 - c) i punti attribuiti dalla commissione di laurea in sede di discussione della tesi fino al massimo di 6 punti;
 - d) i punti attribuiti per la durata degli studi, fino a un massimo di 6 (laureandi in corso, sessione di luglio, ottobre e marzo), di 4 (laureandi fuori corso da un anno), di 2 (laureandi fuori corso da due anni), 0 (laureandi fuori corso da 3 o più anni);
 - e) il voto complessivo viene arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino;
 - f) la lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che hanno ottenuto una valutazione ≥ 111 .

Art. 19 Riconoscimento di crediti formativi

I crediti conseguiti da uno studente, ammesso al corso dopo il superamento del test di ammissione a Medicina e Chirurgia, ed acquisiti presso un altro Corso di Laurea, possono essere riconosciuti in conformità con le regole e secondo le seguenti modalità:

- L'istanza di riconoscimento, corredata del curriculum degli studi e dei programmi degli esami sostenuti e presentata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dalla struttura didattica, viene esaminata e definita dalla Commissione didattica preposta al riconoscimento delle carriere pregresse. La Commissione, che ha potere deliberante, può avvalersi del parere dei Presidenti della Commissione dell'esame di profitto e/o dei docenti delle discipline di cui è stata chiesta la convalida.

- La convalida degli esami è presa in considerazione solo qualora la richiesta riguardi esami sostenuti entro un periodo di non oltre 6 anni dall'anno accademico nel quale la richiesta è inoltrata.
- Qualora gli esami di cui si chiede il riconoscimento facciano parte di Corsi di cui sia stata conseguita la Laurea, l'intervallo di tempo si incrementa a 8 anni. Per i laureati che abbiano sostenuto un dottorato di ricerca pertinente ad ambiti bio-medici successivo alla laurea ed in continuità con questa, l'intervallo di riconoscimento si incrementa a 10 anni.
- Non sono riconosciuti esami superati nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
- L'insegnamento di Inglese scientifico è sempre riconosciuto parzialmente con esame integrativo da concordare secondo le modalità indicate dal docente, in quanto il programma di Lingua inglese corrisponde al livello B2 più una parte scientifica medica specifica.
- Non sono riconosciuti esami di Anatomia I e Anatomia II.
- Non sono riconosciuti esami di Fisiologia umana.
- Non sono riconosciuti esami di Istologia ed Embriologia
- Tra le Attività a scelta studente non sono riconoscibili attività già svolte in carriere pregresse e non pertinenti al settore medico.
- Per gli esami sostenuti nel corso di laurea in Biotecnologie, classe 2 Biotecnologie, attivato presso l'Università degli Studi di Udine viene effettuato il seguente riconoscimento:

PIANO DI STUDIO DELLA LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, LM-41					CONVALIDE DAL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
		CFU	SSD	Anno di corso	
ANATOMIA I	ANATOMIA DELL'APPARATO LOCOMOTORE	5	BIO/16	1	non é riconosciuto l'esame di Istologia, morfologia e funzioni degli organismi animali 9 CFU (VET/01)
	STORIA DELLA MEDICINA	1	MED/02	1	
BIOCHIMICA MEDICA	BIOCHIMICA MEDICA	10	BIO/10	1	
BIOLOGIA CELLULARE	BIOLOGIA CELLULARE	7	BIO/13	1	riconoscimento del corso integrato di Biologia ed embriologia, 13 CFU (BIO/13+ BIO/17)
INGLESE, INFORMATICA, ECONOMIA ED ETICA	ECONOMIA	2	SECS- P/08	1	
	ETICA E DEONTOLOGIA	1	MED/43	1	
	INFORMATICA	3	ING- INF/05	1	riconoscimento di Informatica 5 CFU (INF/01) previa integrazione
	INGLESE SCIENTIFICO	6	L-LIN/12	1	riconoscimento di Inglese scientifico (3 CFU) previa integrazione
Organizzazione e trasmissione dell'informazione	BIOLOGIA MOLECOLARE	5	BIO/11	1	riconoscimento del corso integrato di Biologia molecolare 12 CFU (BIO/11)
	GENETICA MEDICA	5	MED/03	1	riconoscimento del corso integrato di Genetica generale BIO/18 6 CFU previa integrazione

Scienze di base	CHIMICA	4	BIO/10	1	riconoscimento del corso integrato di Chimica e fisica generali 9 CFU (CHIM/03, FIS/01)
	FISICA	3	FIS/07	1	riconoscimento del corso integrato di Chimica e fisica generali 9 CFU (CHIM/03, FIS/01)
	PROPEDEUTICA BIOCHIMICA	4	BIO/10	1	riconoscimento parziale di Chimica organica 6 CFU, (CHIM/06) - riconoscimento parziale di Biochimica 7 CFU, (BIO/10). Se superati entrambi riconoscimento totale con media tra Chimica organica + Biochimica i
Anatomia II	ANATOMIA II	9	BIO/16	2	non é riconosciuto l'esame di Istologia, morfologia e funzioni degli organismi animali 9 CFU (VET/01)
Basi funzionali dell'organismo	BIOFISICA	3	FIS/07	2	
	FISIOLOGIA ENDOCRINA DIGESTIVA	2	BIO/09	2	
	FISIOLOGIA UMANA	11	BIO/09	2	non è riconosciuto Istologia, morfologia e funzioni degli organismi animali, CFU 9 (VET/01)
Basi morfofunzionali del sistema nervoso	NEUROANATOMIA	5	BIO/16	2	
	NEUROFISIOLOGIA	6	BIO/09	2	
Istologia e sviluppo dell'uomo	EMBRIOLOGIA	4	BIO/17	2	non è riconosciuto Istologia, morfologia e funzioni degli organismi animali, CFU 9 (VET/01)
	GINECOLOGIA	1	MED/40	2	
	ISTOLOGIA	5	BIO/17	2	non è riconosciuto Istologia, morfologia e funzioni degli organismi animali, CFU 9 (VET/01)

3. Non sono riconosciute, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Art. 20 Obsolescenza dei CFU

Il mancato superamento per 6 anni solari consecutivi di esami di profitto con esito positivo impone l'iscrizione ad un anno di corso deliberato dal Consiglio di Corso di laurea, previa valutazione della carriera pregressa da parte della Commissione didattica. La Commissione didattica potrà adottare, in autonomia, le modalità di

valutazione ritenute idonee per l'accertamento dell'eventuale obsolescenza o adeguatezza degli studi già svolte dagli studenti.

Al fine di evitare l'obsolescenza dei CFU acquisiti il titolo di studio deve essere conseguito entro un numero di anni doppi rispetto alla sua durata normale, cioè entro 12 anni dalla prima iscrizione.

Art. 21

Riconoscimento della Laurea in Medicina conseguita presso Università estere

Per i laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, la Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso le Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedano il riconoscimento del titolo.

In mancanza di accordi, i candidati già in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all'estero e non già riconosciuta in Italia da parte del Ministero della Salute devono sostenere la prova di ammissione nazionale e solo nel caso in cui risultino utilmente collocati in graduatoria, potranno chiedere il riconoscimento del titolo accademico estero. L'Università valuterà il titolo straniero in piena autonomia tenendo conto degli accordi bilaterali e delle convenzioni multilaterali firmate dal Governo Italiano; applicherà la legge 148/2002, artt. 2 e 3, di ratifica della convenzione di Lisbona. Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T.U. sull'istruzione universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso.

Ai fini di detto riconoscimento, il CCLM:

- a) accertata l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati;
- b) esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine; determina quali crediti formativi debbano comunque essere conseguiti dallo studente in specifici ambiti disciplinari.
- c) dispone che di norma vengano comunque superati gli esami clinici finali e quelli maggiormente specifici della realtà italiana (ad esempio : Medicina di laboratorio e diagnostica integrata, Medicina e sanità pubblica, Farmacologia e tossicologia, Anatomia patologica, Chirurgia generale, Emergenze medico-chirurgiche, Ginecologia e Ostetricia, Medicina interna, Pediatria).

Deve inoltre essere preparata e discussa la Tesi di laurea.

Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il CCLM dispone l'iscrizione a uno dei sei anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di due corsi integrati.

L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato dagli organi competenti. I tirocini effettuati prima o dopo la laurea nelle sedi estere (comunitarie ed extracomunitarie) non possono essere riconosciuti ai fini dell'ammissione all'Esame di abilitazione professionale. Per i Laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

Art. 22

Obblighi della struttura didattica e degli studenti

1. Il corso di laurea magistrale è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare alle responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del corso di laurea magistrale gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il corso di laurea magistrale assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il corso di laurea magistrale è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:

- adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
 - adottare in aula e nei laboratori comportamenti che non ostacolino o disturbino l'apprendimento proprio e altrui;
 - evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del corso di laurea magistrale o dai docenti;
 - rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili dei soggetti cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;
 - adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;
 - rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture che frequenta durante le attività formative professionalizzanti ed i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i soggetti per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti;
 - non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del CLM-41, acquisiti direttamente o indirettamente;
3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di ateneo.

Art. 23

Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi

1. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale, non è ammessa la frequenza ai corsi di insegnamento, attività di tirocinio e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al corso.
2. Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di insegnamenti o moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto.

Art. 24

Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 25

Sede amministrativa del corso e disposizione finale

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ha sede amministrativa e didattica a Udine. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.